

IL FATTO

Nell'anno 1970, a seguito del colpo di stato, gli italiani residenti in Libia subivano, in quanto cittadini italiani, l'espulsione dal territorio libico previa confisca di tutti i loro beni (esistenti sul medesimo territorio) da parte del Governo della Libia, in violazione del Trattato Italo - Libico del 1956.

Successivamente alle vicende della seconda Guerra Mondiale, all'occupazione britannica ed al riconoscimento dell'indipendenza dello Stato libico, avvenuto con Risoluzione dell'ONU del 15 dicembre 1950, i rapporti tra l'Italia e la nuova monarchia libica vennero regolati nell'ottobre 1956 con un trattato bilaterale (di seguito, "**Trattato del 1956**"), ratificato dal Parlamento italiano con legge del 17 agosto 1957, n. 843.

Il Trattato del 1956, nell'ambito di accordi economici di ampio respiro, assicurava la continuità della permanenza della comunità italiana residente nel Paese, garantendone i diritti previdenziali ed il libero godimento dei beni. In compenso l'Italia versava alla Libia 4.812.500.000 lire italiane, trasferiva le proprietà degli enti agricoli di colonizzazione che avevano bonificato e reso produttivi oltre 40.000 ettari di terreno. L'accordo trasferiva anche i contributi previdenziali versati degli Italiani con la promessa da parte dell'omologo ente libico di assicurare di erogare le prestazioni. Veniva ufficialmente chiuso ogni contenzioso tra i due paesi riguardo l'occupazione coloniale.

In particolare, l'articolo 9 stabiliva: *"Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, par. 1, della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte dei singoli, potrà essere avanzata nei confronti delle proprietà dei cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti"*.

Il cambiamento di regime, avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre 1969, e l'ascesa di Gheddafi al potere portarono in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 21.07.1970 emanato per *"restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori"*.

Circa 20.000 italiani, privati di ogni loro bene (inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali versati all'INPS e da questo trasferiti, in base al Trattato del 1956, all'omologo istituto libico), dopo essere stati sottoposti ad inutili vessazioni, furono costretti a lasciare il Paese entro il 15 ottobre 1970.

Tutto ciò avvenne in clamorosa violazione del diritto internazionale e, specificamente, del citato Trattato del 1956, nonché delle Risoluzioni dell'ONU relative alla proclamazione di indipendenza della Libia, che garantivano diritti ed interessi della comunità italiana. In quell'occasione, probabilmente per ragioni di opportunità politica ed economica, il Governo italiano ritenne di dover accettare il fatto compiuto, senza denunciare la violazione del Trattato del 1956 e senza nemmeno avvalersi della clausola arbitrale espressamente prevista dall'articolo 17 del Trattato medesimo.

LA LEGISLAZIONE

Al rientro forzato in Italia si poneva la questione dell'indennizzo dei beni perduti, infatti il Parlamento italiano approvò, dapprima, la legge del 6.12.1971, n. 1066, con la quale si riconosceva un acconto sugli indennizzi spettanti ai cittadini italiani per i beni perduti, con coefficienti scalari nella misura media del 15% “*in attesa di accordi internazionali*”. Successivamente, i rimpatriati dalla Libia hanno beneficiato di leggi d'indennizzo, parziali e senza rivalutazione monetaria, promulgate in favore di tutti i proprietari di beni perduti all'estero (v. legge del 28.1.1980 n. 16, legge del 5.4.1985, n. 135 e legge del 29.1.1994, n. 98), che, con estrema lentezza, ed anche in seguito all'instaurarsi di contenzioso giudiziale tra gli interessati e la Pubblica Amministrazione italiana, sono ancora in via di applicazione (anno 2008). I destinatari degli iniqui provvedimenti del Governo libico, nonostante la singolarità delle vicende loro occorse, non hanno tuttavia ottenuto nessun provvedimento specifico che, tenendo conto dei loro diritti e delle obiettive difficoltà di ottenere da parte della Libia documentazione probatoria riguardante le loro proprietà, riparasse in modo equo e definitivo le vessazioni subite.

In pratica, la misura degli indennizzi normativamente riconosciuti non può considerarsi certamente congrua, sia per ciò che concerne la valutazione dei beni confiscati, sia per la difficoltà o, addirittura impossibilità di reperire la documentazione richiesta a supporto delle domande di indennizzo, a cagione della riottosità dello Stato estero. A questo, deve aggiungersi l'enorme lasso di tempo intercorso, dapprima, tra l'attuazione da parte dello Stato libico delle procedure di espulsione e confisca e le leggi di indennizzo italiane, e, poi, tra l'emanazione delle leggi di indennizzo e la materiale erogazione delle somme in favore dei cittadini italiani, a causa sia della scarsa funzionalità degli uffici preposti a tali adempimenti, sia per la lentezza dei lavori della commissione con poteri deliberativi in merito alla spettanza delle somme. A ciò si deve aggiungere **l'assoluta esiguità delle percentuali di rivalutazione monetaria riconosciute dallo Stato italiano rispetto alle somme dovute ai cittadini confiscati.**

In particolare, sotto il profilo del *quantum*, la legge del 28.1.1980 n. 16 (di seguito, “**legge n. 16/80**”), non prevede alcun coefficiente di rivalutazione e stabilisce parametri di indennizzo vincolati ai prezzi correnti in Libia nel 1970! La successiva legge del 5.4.1985, n. 135 (di seguito, “**legge n. 135/85**”) concede un coefficiente di rivalutazione forfetaria pari allo 1,90% e la legge interpretativa del 29.1.1994, n. 98 (di seguito, “**legge n. 98/94**”) chiarisce che nella sorta capitale e negli interessi riconosciuti sino ad allora debba essere ricompreso anche il valore dell'avviamento dei beni, fino ad allora non riconosciuto come dovuto.

Nel luglio 1998, interveniva tra l'Italia e la Libia un accordo che, pur affrontando e risolvendo diverse “questioni aperte” tra i due Paesi, nemmeno accennava alla questione del risarcimento per i beni confiscati dalla Libia ai cittadini italiani.

Avendo assunto tale atteggiamento, si può ritenere che il Governo italiano abbia definitivamente rinunciato a pretendere da parte libica, ed in merito alla “questione dei rimpatriati”, il rispetto del Trattato del 1956 e ad esercitare la già ricordata clausola arbitrare, ritenendo che lo sviluppo dei rapporti bilaterali ed i grandi interessi economici collegati agli investimenti nel settore energetico e delle comunicazioni potessero valere tale sacrificio.